DISCORSO
FILOSOFICO-POLITICO
SOPRA
LA CARCERE
DEI
DEBITORI.

NUOVA EDIZIONE
CON AGGIUNTE.

FIRENZE MDCCLXXXIII.

NELLA STAMPERIA DELLA ROVERE DA
S. MARIA MAGG. *Con appr.*

Non a Praetoris Edicto, ut plerique nunc, neque a XII. Tabulis, ut Superiores, sed penitus ex intima Philosophia hauriendam juris disciplinam putas. Cicer. de Legib. lib. 1.

PREFAZIONE.

Ognuno ha i suoi gusti. Chi ha gusto di volere render pubblic il suo nome anche a mal tempo, e chi ha gusto di essere incognito. Io ho avuto il gusto di tenere celato il mio nome, e se in questa piccola Opera per mia disgrazia sono stato scoperto, ciò è proceduto dalla poca accuratezza di alcuni miei Amici che vedendo il gradimento di questo mio lavoro appresso il pubblico illuminato hanno creduto di farmi un bene a scuoprirmi, ma mi hanno fatto un male benchè involontario, poichè mi hanno dato luogo ad essere inquietato da chi mal soffre di lasciare le idee vecchie per dar luogo alle nuove: onde mi insulteranno come un nuovatore, ed un progettista, ma non potranno dire che i miei progetti abbiano avuto in mira l' interesse mio particolare, ma l' interesse di tutti i miei simili. La mia sensibilità è quel-

 la che

[illegible] ha fatto desiderare delle ri-[illegible] nei Governi.

Volendosi fare una nuova edizione del mio scritto sulla Carcere dei Debito-ri [illegible] stato richiesto dall' Editore di [illegible]vi alcune aggiunte, e queste aggiun-[illegible] non sono altro che un nuovo progetto di riforma della Legislazione. Il volere la perpetuità delle Leggi è un sogno, che non può realizzarsi, perchè mutano le idee, ed in conseguenza le inclinazioni degli uomini. L' Abbondanza, e la Grascia erano stabilimenti antichi perchè vengono direttamente dalle Leggi Romane. La soppressione di questi stabilimenti fatta dal nostro Benefico Sovrano ha restituiti agli uomini i diritti della proprietà a loro competenti per gius di natura; ed io non posso soffrire di sentir porre tuttavia in problema se tale soppressione abbia fatto bene o male perchè questo è un impugnare la verità conosciuta; basta solamente riflettere che è incomparabilmente meglio essere padrone dispotico delle cose sue per disporne a suo talento, che essere costretto ad avere una proprietà subordinata all' altrui volere.

Avan-

Avanti la ſoppreſſione di [illegible] bilimenti quanti mancavano [illegible] mezzi per vivere che ora vivono, e [illegible] modamente! La campagna ci ſomminiſtra molti eſempi di ſimil fatta.

Gli uomini, che ſempre hanno cercato, cercano, e cercheranno di opporſi a quelle Leggi, che ſi oppongono alla loro libertà naturale, inventarono i Fidecommeſſi per eludere la Legge Voconia, e Cornelia che proibivano l' iſtituire credi le figlie; ſicchè per evitare queſta proibizione, iſtituivano erede altra perſona alla di cui fede commettevano la reſtituzione della loro Eredità a quella perſona che non potevano iſtituire. Queſta maniera di diſporre non avrebbe forza di legge, ſe Auguſto, mentre penſava a ſoggiogare Roma al governo di un ſolo, non aveſſe dato il ſaggio di oſſervanza di fede nella eſecuzione dell' ultima volontà di L. Lentulo, che commeſſe alla di lui fede il fare qualche coſa. Queſto fatto richiamò al di lui animo il commettere ai Conſoli ed ai Pretori di conoſcere delle cauſe di fidecommeſſi, perchè altrimenti la pre-

..a [illegible]on avrebbe mai acquistata forza
[illegible] comando.

Bizzarrìa dunque fu la sorgente [illegible]ei fidecommessi, perchè per eludere le leggi, si messero nel pericolo di essere defraudati nella loro confidenza, e che gli uomini si assuefacessero a mancare di fede alle volontà dei Defunti. Bizzarrìa fu il trovare che, chi non ebbe alcuno scrupolo a soggiogare artifiziosamente la Patria avesse scrupolo di frodare le intenzioni di L. Lentulo. Maggior bizzarrìa fu che da Roma si trasportasse a noi il Fidecommesso nel nome solamente senza la formula colla quale si concepivano i Fidecommessi; e più bizzarra cosa è, che per decidere le cause dei Fidecommessi si ricorra alle Leggi Romane che riguardano i Fidecommessi di quel tempo, e che non hanno niente di comune coi nostri, perchè la formula dei Romani è diversa dalla nostra. La restituzione in quelli era istantanea, e la nostra ad un certo determinato tempo.

Fu pubblicata in questi Stati nell' anno 1747. una Legge, che liberò le cose mobili dalla restituzione, e diede nor-

norma ai Fidecommessi da farsi; ordinò ancora che non si ammettessero congetture per la durazione dei Fidecommessi, ma ai Giudici che sono, o almeno devono essere gli esecutori delle Leggi, è difficile il togliere la interpetrazione, e per questo si seguita a disputare sulle congetture, tanto più che la Legge ne permette alcune che concludino necessariamente la volontà del Defunto, e ciò serve per aprire un largo campo per spaziarsi nel buio. Presentemente non vi è bisogno di rimedj palliativi a questo male, ma vi abbisogna di un rimedio forte, che tolga il male alla radice, e questo consiste nella totale abolizione dei Fidecommessi, ed allora averà un male di meno il Corpo Politico.

SOPRA LA CARCERE
DEI
DEBITORI.

LA Ricchezza, e la Povertà ſono vicende neceſſarie nel Corpo Politico, e chi tentaſſe di opporvi delle reſiſtenze non tenderebbe, che a ſoſtituire al moto la forza d' inerzia. Se il deſiderio di acquiſtare non foſſe ſoſtentato dalla forza pubblica con difendere, e proteggere l' acquiſto in tutta la ſua eſtenſione, ſi comprimerebbero le molle del genio, ſi riſtringerebbero i ſuoi sforzi, ſi diminuirebbero le ſue ſcoperte, i ſuoi utili errori, i ſuoi progreſſi, e le ragioni, per le quali le Arti, e le Scienze paſſano da un Popolo all' altro. E' un bene, e non un male, che gli uomini civilizzati ſtimino ricchezza l' oro, e l' argento, e queſta illuſione è univerſalmente giovevole, perchè mantiene i Popoli in una reciproca dipen-

...i Popoli fossero sem-
...ente Agricoltori, il superfluo
...e Nazioni marcirebbe negli Stati,
e la classe sterile sarebbe circoscritta
nella piccola circonferenza dei biso-
gni necessarj, e si renderebbe affatto
inutile il Commercio, che riguarda le
Nazioni non come tante Famiglie se-
parate, ma come tante Famiglie, che
riunite insieme compongono la Fami-
glia universale. Necessaria è dunque
per l'Economìa pubblica la Classe dei
Ricchi, e la Classe dei Poveri, neces-
saria è la illusione, che fa agli uomi-
ni il denaro, ed è d'interesse degli
Amministratori dell'autorità pubblica
la moltiplicazione dei mezzi tenden-
ti all'acquisto di tali metalli, con ac-
cordare a tutti la libertà di usarne a
loro talento. I privilegj accordati ad
alcuni colla esclusione degli altri sono
tanti atti d'ingiustizia per il resto
della Nazione. Agli occhi del So-
vrano tutti i sudditi devono compari-
re uguali, ed il ricco, ed il povero
non devono avere, che il resultato
dei rapporti fra loro, ma tanto l'uno,
che

che l'altro devono ubbidire agli atti della volontà generale; e chi ha in mano la potestà esecutiva è in obbligo d'invigilare sulla loro condotta, perchè, altrimenti facendo, il ricco opprime il povero. Che tale oppressione succeda per quell'istinto, che ha l'uomo di rapportare tutto a se stesso, è nella natura delle cose, ma che succeda coll'ajuto delle Leggi, mi tocca il cuore, e fremo per la disgraziata umanità. Un povero fa un debito con un Ricco, e promette di pagarlo dentro ad un certo tempo, o ad ogni sua richiesta, perchè vede, o spera di potere avere in quel tempo degli assegnamenti per soddisfarlo; resta deluso dalla credenza, e si trova racchiuso dentro una carcere per un debito contratto a buona fede con un suo simile. Io non ho inteso, nè intenderò mai, come questa procedura debba essere autorizzata dalla Legge, e che, chi per impotenza, e non per volontà manca alla sua parola, debba esser confuso con chi ha tentato di togliere, o di fatti ha tolto dal pubblico

blico Depoſito quella porzione di libertà reſta in eſſo per difeſa della rimanente, con abuſarne a danno della ſocietà.

L' Aſſioma legale *qui non habet in ære, luat in corpore* ha per fondamento la barbarie, e lede troppo la umanità. I Romani, dai quali abbiamo appreſa la Giuriſprudenza, non furono, che Conquiſtatori, e ſe ſi vogliono riguardare come Legislatori, non ſi dovrebbero prendere da loro, che i principj generali del giuſto, e dell' ingiuſto; poichè l'applicazione di queſti ai caſi particolari è ſtata dai medeſimi il più delle volte poco, o punto, o male eſeguita (1), e ſono ſtati guidati più dallo ſpirito di ferocia, che di umanità. Per avere un ſicuro riſcontro della verità del mio detto ſerve gettare gli occhi ſopra le Leggi riguardanti la *Patria poteſtà*, ed i *Ser-*

---

(1) Vedaſi l' Hotomanno nel ſuo *Anti-Triboniano*, o diſſertazione *de Studio Legum*.

Servi: il Padre poteva fino vendere i suoi figli, ed aveva sopra di essi il gius di vita, e di morte: il Padrone aveva un coeguale diritto sopra i servi, e questi venivano nella classe delle cose, e non delle Persone. Come dunque si può trovare una maniera, che leda più la umanità, ed il diritto di natura? Le premure di quel Governo erano tutte dirette al vantaggio dei creditori, ed in danno dei Debitori (1), o dei loro Eredi.

Mo-

(1) Avevano i Romani una Legge, che permetteva ai Creditori il ridurre in schiavitù i loro Debitori; e siccome i Creditori facevano sentire troppo il giogo della servitù, i Plebei si rivoltarono più di una volta domandando l'abolizione di tal Legge. Valerio figlio del gran Publicola, e Servilio sostennero gl' interessi del Popolo a fronte delle opposizioni di Appio Claudio ostinato difensore dei Patrizj. E benchè nel tempo della prima rivolta del Popolo fosse abolita una legge così inumana, il potere dei Patrizj la fece reviviscere. Ma Veturio ridotto in servitù da Plozio per il debito con lui contratto per fare gli onori funebri a Tito

Ve-

Moriva un Debitore, e ſe l' Erede legittimo recuſava per ragione dei Debiti laſciati dal defunto di accettare la Eredità, era ignominia il morire ſenza Erede. S' era iſtituito Erede un ſervo, egli era coſtretto all' adizione, perchè *neceſſario*: ricuperava la ſua libertà, ma le veſſazioni dei Creditori del ſuo Padrone erano il prezzo del ſuo riſcatto. Laſciava il defunto dopo di ſe dei Figli, queſti dovevano eſſere indiſpenſabilmente Eredi, perchè *ſuoi*, *e neceſſarj*: e ſe ſucceſſivamente furono ammeſſi al beneſizio dell' aſtenſione, ſi doveva ciò riconoſcere dall' Editto del Pretore, e non dalla diſpoſizione della Legge. Ma che? il Creditore poteva ſequeſtrare il cadavere del ſuo Debitore nella caſa mortuaria.

Tal

Veturio ſuo Padre, fu la cauſa dell' ultima rivolta del Popolo con eſſerſi refugiato nel Gianicolo: il Senato allora intimorito ſi vidde nella neceſſità di nominare un Dittatore, e cadde per buona ſorte la elezione in Quinto Ortenſio, che riveſtito della poteſtà ſovrana abolì queſta Legge.

Tal sistema benchè a ogni uomo, che abbia qualche sentimento d'umanità, paja barbaro, e crudele, è arrivato fino a noi, e si sono trovati degl' uomini, che hanno scritto a favore di questo uso. Ah si rispettano troppo i pregiudizj dell' antichità! ed è un gran male politico il credere, che certe Leggi fatte in certe determinate circostanze per un certo determinato Paese possano adattarsi altrove, e debbano essere invariabili, e perpetue. Variano i costumi, sicchè devono variare anche le Leggi. Tal verità fu conosciuta dal celebre Locke, il quale nel fare le Leggi per la Carolina ordinò, che fossero in osservanza per un secolo solamente. A me piacerebbe, che le Leggi fossero fatte a tempo, e che dopo spirato il termine della loro durazione si riconfermassero per altro tempo, quando avessero portato utile allo Stato, perchè allora non vi sarebbe bisogno di abrogarle, sarebbero minori le querele del Popolo, e le Leggi conserverebbero quel-

quella venerazione, che perdono nella riforma, o nella abrogazione.

Nella Toscana vi è una Legge crudele sopra i Falliti; se il Fallito volge le spalle ai suoi Creditori, la Legge presume il fallimento doloso, e come doloso oltre le pene, che incorre il Fallito, i figlioli, e descendenti maschi per linea masculina nati al tempo del fallimento sono affetti, ed obbligati colle persone, e beni a soddisfare i debiti del Padre, e dell' Avo paterno, senza che li giovi o una preventiva emancipaziione, o una succesfiva repudia, o astensione della eredità, e detti figli, e descendenti maschi per linea masculina nati innanzi, e dopo il fallimento sono notati insieme con tali falliti di perpetua infamia. Ma come dal sottrarsi dagli occhi dei suoi Creditori se ne può indurre il dolo, quando la causa della latitazione può essere il timore della Carcere, quale ognuno naturalmente aborre per l'amore della libertà? e perchè la pena del Padre, o dell'Avo deve passare anche nei figli,

figli, quando questi non hanno a[illegible]tro parte nei contratti del Padre; p[illegible] essere, che una Legge simile fosse creduta opportuna in uno Stato, la di cui floridezza dipendeva dalla mercatura, ed óve le ricchezze da essa derivate a vantaggio della casa del Legislatore, che di privata ascese al Trono, erano tanti ostacoli all' ambizione di altri Cittadini; ma cessate queste cause, e divenuto il Governo di turbolento e sedizioso, quieto e pacifico, e di vacillante, fermo, e consistente, dovea cessare l' osservanza di questa Legge, e per il lustro di una così chiara famiglia, dovea togliersi dalla memoria dei posteri. Ma non ostante che sieno già trascorsi quasi due secoli, si pretende dai Creditori essere in osservanza, ed i Giudici medesimi in alcuni casi non hanno avuto il coraggio di recedere dal disposto di Leggi così invecchiate.

Bisogna punire il Fallito, o il Debitore doloso, ma prima di punirlo bisogna, che costi del dolo, ed il dolo non si presume, ma conviene

B pro-

provarlo. Allora non si punisce il Debitore come debitore, ma come delinquente; poichè essendo il dolo un resultato di un detto, o di un fatto non rispondente al vero, perchè diretto ad ingannare; colui, che se ne prevale è un uomo pericoloso alla Società, ed è simile a chi ruba. All' incontro poi chi fa un debito civile deve esser sicuro nella persona, e non deve permettersi, che si faccia servo di pena a piacere di un particolare.

Il fine del patto sociale, che è l'istesso che dire della riunione degli uomini in Corpo politico, fu il bene comune; un mezzo per ottenerlo fu la divisione dei beni comuni, e la proprietà delle quote. Ma il diritto di proprietà fin dove poteva estendersi? La maggiore estensione, che gli si potesse dare era ristretta dentro il necessario sostentamento di ciascuno individuo. Ognuno dalla natura ha un diritto simile, e se gode di più in proprietà, questo di più si deve alla società, che lo mantiene nel suo dominio.

10. Ma per proteggerlo, e mantenerlo vi vuole una forza, che ſia la maggiore delle forze di ciaſchedun ſocio, e queſta forza non è, che la ſomma delle forze di tutti gl' individui. Ognuno contribuiſce coi ſuoi talenti, colla ſua fatica, colla ſua attività, colla ſua induſtria alla formazione di queſta forza: come dunque l' autorità pubblica può permettere, che ſia ſottratta dalla ſomma delle forze di tutti una porzione per un Creditore in pregiudizio dello Stato? Parrà ad alcuno che io proponga un paradoſſo, perchè queſta ſottrazione ſia metafiſica, e non reale, ma io ſoſtengo eſſere vera, e reale. E' verità ormai dimoſtrata, che l'Economia pubblica bene amminiſtrata è il nerbo delli Stati, e che dipende da eſſa la felicità de' ſudditi. I moderni Filoſofi, che hanno ſcritto in vantaggio degli uomini ſopra l' Economia degli Stati hanno diviſa la Nazione in tre claſſi, cioè claſſe dei Proprietarj, claſſe produttiva, e claſſe ſterile, e tutte queſte tre claſſi unite inſieme forman l' oggetto dell' Economia pub-

blica. Se una di queste tre classi si rende inattiva, l'inazione di essa si comunica alle rimanenti: se il Proprietario non supplisce, o supplisce meno alle spese occorrenti per la cultura delle terre, l'opera del lavoratore essendo proporzionale alle spese, la riproduzione annuale o sarà zero, o sarà minore di quello, che si sarebbe potuto avere, e le arti, ed i mestieri daranno poco, o punto profitto allo Stato. e prenderanno il partito dell'Emigrazioni. Molte sono le arti, ed i mestieri, nei quali s'impiegano le materie riprodotte, e tutte le braccia industriose si sostentano per mezzo della riproduzione. Se una estensione di terre vuole la fatica di venti mani per avere la maggior possibile riproduzione, l'impiegarne un minor numero fa l'effetto di privare il Proprietario di una maggior rendita: egli si lamenta, che il frutto delle terre è piccolo in proporzione delle spese, si querela l'Agricoltore, perchè le sue fatiche servono appena per il suo consumo; languisce l'artista, ed il mani-

manifattore, perchè vede rallentato il suo lavoro, e trae poco profitto dalla sua industria: ed intanto lo Stato resta defraudato di una maggior ricchezza, e cresce in debolezza a misura, che la ricchezza diminuisce. Si tolga da qualunque di queste tre classi qualche individuo con porlo in Carcere per debito, si sospende l'opera di costui per quel tempo, che piace al Creditore, ed intanto lo Stato perde quell'utile, che ne avrebbe ricavato, se non fosse stato distornato dai suoi affari, ed il Creditore non fa che renderlo viepiù impotente a soddisfare al suo debito.

Nè si dica, che la perdita dello Stato è piccola, nella sospensione della opera di qualchè suddito, e che perciò non è valutabile; poichè rispondo, che sia piccola quanto mai si possa immaginare la perdita, basta che sia qualche cosa per doversi porre in linea di conto: l'economia è affare di calculo, ed il calculo deve abbracciar tutto perchè non sia incompleto: anche le frazioni più lontane dall'intero sommate insieme danno il pro-

dotto dell' intero, o vi si approssimano. E' da valutarsi ancora, che posti in carcere, e non potendo usare della loro industria per vivere, vivono a spese di altri, o del Pubblico non tanto essi, che la loro Famiglia, che per sostentarsi, è costretta a domandare limosine, e la facilità di trovarle la pone nella inerzia; limosine che si potrebbero meglio impiegare, se si diminuissero i motivi di pietà: e questi motivi resterebbero diminuiti, se i poveri Debitori fossero sicuri nella persona. Io offendo la Società col delinquere, perchè mi sottraggo dalla volontà generale, e merito un gastigo, che mi richiami alla obbedienza, ma se non manco ai doveri di suddito verso il mio Sovrano, ad alcuno non è lecito farmi soffrire una pena senza ledere l' uguaglianza, che è il fondamento della Società. La Carcere è una pena, ed una pena troppo sensibile, perchè toglie quel resto di libertà riserbata nello sproprio, che fece ciaschedun uomo, allorchè dallo stato di natura

pas-

pafsò allo ftato di Società: quando un mio Concittadino ha la facoltà di togliermi quefto refto, il fiftema politico viene alterato, perchè il vantaggio è tutto per una parte, e tutto il danno è per l'altra.

Che male fa alla Società chi contrae un debito civile per meritarne una pena? anzi la Società medefima ne ritrae un bene, perchè fi rimette nel circolo quel denaro, che il Creditore ha fottratto. Ha il debitore forfe attaccata la proprietà protetta dall'autorità pubblica? nò certamente; perchè il Creditore ha volontariamente pafsato nelle mani del fuo debitore quello che gli fi apparteneva.

Nè per elidere la forza di quefto ragionamento mi fi dica, che la Carcere dei Debitori non è una pena data da un privato, ma da un Magiftrato: poichè è vero, che vien data da un Magiftrato, ma ad iftanza di un privato; ed un Magiftrato può rilafciare la cattura contro un delinquente, non già contro un Innocen-

te, se non nel caso, che si renda disubbidiente ai di lui ordini, perchè in quel momento delinque. Ma se un Magistrato mi ordina, che dentro certo tempo io sodisfaccia al mio Creditore, e per impotenza non sodisfò, merito forse di esser punito come disubbidiente? nò certamente, perchè per dichiararmi tale bisogna, che vi concorra la volontà, ed il potere: La volontà è in me, ma il potere dipende da una combinazione di più, e diverse cause estrinseche; e la volontà è ineseguibile senza il potere. Se poi vi è il potere, e manca la volontà, allora son degno certamente di pena, e devo esser considerato, come debitore doloso.

E' inoltre da considerarsi, che ciascuno nella formazione dei Popoli ha obbligata la sua persona a tutta la Nazione, e non a qualche individuo, e che questa obbligazione, benchè sia di data antichissima, rinasce continuamente per natura dell' atto nel momento della nascita di ognuno, essendo di necessità la perpetuazione di essa

ſa per la conſervazione
e dell'ordine. Non può perc.
garſi la perſona a qualche indivi.
ſenza contravvenire al patto ſociale,
per cui ne reſulta fra tutti un legame
ſcambievole.

Non è la obbligazione della perſona la cauſa impulſiva del credito, ma la credibilità nel Creditore della ſicurezza dell'impiego. Queſta propoſizione non ha biſogno di prova, perchè i ſentimenti di ciaſcheduno la giuſtificano abbaſtanza. Non intendo di eſcludere le altre cauſe, che prendono vita nei ſentimenti di pietà, poichè io non ho inteſo, nè intendo di far altro, che dalle coſe più frequentemente contingibili fiſſarne una regola generale.

Nè il timore della Carcere può ſervire di ſprone al Debitore per ſodisfare il ſuo Creditore, poichè gli ſtimoli eſterni poſſono eſſere utili lì dove mancano gl' interni, ma quando queſti eſiſtono, ſi rendono gli eſterni inutili, perchè ſuperflui: l'azione degli uni è continua, l'azione degli altri è

in

momentanea. Un leg-
[illegible]ame ſulla natura dell'uomo,
un ritorno ſopra ſe ſteſſo ſerve per
convincerſi di tal verità. Chi con-
trae un debito, contrae una obbliga-
zione col Creditore, per la quale ob-
bligazione ſi rende in qualche forma
dipendente. Queſta dipendenza qua-
lunque ella ſia è contraria alla natura
umana, perciò deve eſſere di ſtimolo
preſentaneo per liberarſi da queſto ſta-
to. Di quì è, che non vede volentie-
ri la faccia del ſuo Creditore quando
per ſodisfarlo non gli rimane, che un'
interna agitazione, perchè vede di
non potere ridurre all'atto la di lui
volontà. Se l'arreſto del Debitore foſ-
ſe un mezzo, per cui rimaneſſe ſodi-
sfatto il ſuo Creditore, converrei, che
foſſe intereſſe pubblico il tenere aper-
te le Carceri ai Debitori; ma perchè
la Carcere non ſerve ad altro, che
aggiungere afflizioni all'afflitto, ed ag-
giungere una pena eſterna ad una pe-
na interna, che lo divora, io dirò
ſempre, che è contro il ſiſtema poli-
tico, contro la Economia pubblica, e
con-

contro i doveri dell'uon[illegible] .rso degli altri. Nè alcuni esemp[illegible] di Cred[illegible]tori rimasti pagati per mezzo dell'arresto del loro debitore pongono niente in essere; perchè la mendicità di una Famiglia è il prezzo della loro durezza. Una moglie, che vede carcerato il suo marito si spropria della sua dote, si priva fino del letto, dà fondo a tutto per liberarlo, ed intanto languisce insieme con lui, e con i teneri figli in una miseria così deplorabile, che manca loro il necessario sostentamento. Si conduca un Creditore tanto inumano in una di queste case, e veda con occhio indifferente, se può, chi manca del necessario per accrescere il suo superfluo. Si potrebbe quì fare una patetica descrizione della miseria, che opprime questi infelici, e formare un quadro di un disgraziato,. che non ha altro da sostentarsi, che un pezzo di pane con uno al lato, il quale benchè gozzovigli nella ricchezza, gnene strappa di mano, perchè tutti gridassero al crudele, al disumano, ma siccome gli

ori-

originali, [illegible] o una più forte impressione dei ritratti, e simili originali sono troppo ovvj, si può far passata dei ritratti.

Tutti gli uomini sono portati alla compassione, perchè sono sensibili per natura; la sensibilità cresce, o diminuisce a misura della vicinanza, o lontananza dallo stato del compassionato, perchè chi vi si avvicina pensa più facilmente a sostituirsi in quel luogo, e diviene allora un sentimento proprio la miseria altrui; laddove chi se ne allontana non può sentire in se gli effetti medesimi, perchè vedendo la gran distanza, che passa fra quell' infelice, e se stesso, non può immaginarsi la contingibilità del caso per sostituirvisi; di quì è che i ricchi sono meno sensibili dei poveri, ed in conseguenza meno compassionevoli. Se qualche volta un di costoro si sente un poco muovere dalla vista di un miserabile, cerca di togliersi questa impressione con evitarlo, o col richiamarsi alla mente tutti i di lui difetti, e rappresentarselo come un dilapidatore delle sue sostanze, o uno che vuo-

vuole sfuggire la fatica per vivere a ſpeſe altrui, o uno finalmente, che in vece di meritare compaſſione è degno di diſprezzo, perchè la di lui miſeria dipende dalla di lui volontà. Io non nego, che qualcheduno di queſti diſgraziati non meriti tali rimproveri, ma il numero di eſſi è il minore: ſi devono per queſto laſciar perire? in ogni ben regolato Governo il Prodigo ſi ſottopone alla cura di qualche Magiſtrato, ed il mendico ſi pone in una caſa di forza, ove ſoſtentandolo ſi rende utile a ſe, ed allo Stato, ſenza indagare le cauſe della loro reſpettiva miſeria, ſervendo a chi governa, come Padre comune l'attuale diſgrazia di un infelice per ripararvi.

Sono tante, e tali le molle, che agiſcono ſugli avvenimenti umani da non poterſene prevedere gli ſcatti per prevenirli, che qualunque diſgraziato merita compaſſione; e la umanità richiede, che ſi ſovvenga ai noſtri ſimili, perchè tutti hanno per natura il diritto alla loro ſuſſiſtenza.

I Creditori che formano il minor numero nello Stato, non affidano ad altri, che i loro avanzi, ed il privilegiarli con permettere loro la carcerazione del debitore repugna alla giustizia, ed insieme alla umanità, a cui deve richiamarli l' autorità pubblica per bene dello Stato. Poichè è facile il passaggio dalla umanità alla disumanità. Le frequenti impressioni degli oggetti medesimi sopra i nostri sensi rendono ottusa la sensibilità, e senza di essa non si può essere umani; e se per fortuna non fa argine a questa perdita la potestà legislativa, il maggior numero resta oppresso dal minore.

Prevedde tal cosa il saggio Solone, nel formare le Leggi per gli Ateniesi, mentre ordinò, che nessun Creditore potesse fare l' arresto della persona del suo Debitore per debiti civili; ma per disgrazia del genere umano non è stato imitato. Non resta che confidare nei lumi di questo secolo, perchè cessi questa barbarie

rie legale (1). Un Anima grande, che per fortuna de' ſuoi Popoli riſiede ſul Trono, perchè li governa coi lumi della più ſana Filoſofia, voglio dire CATERINA IMPERATRICE DELLE RUSSIE, ha penſato a riparare a queſto ſconcerto. Ella nelle Iſtruzioni da lei date alla Deputazione ſopra il nuovo Codice da formarſi, pone in veduta la deliberazione di Solone per ſeguitarſi in quei debiti civili, che ſi contraggono indipendentemente dal commercio, eſprimendoſi, che repugna troppo alla umanità l'arreſto perſonale del Debitore. Ella dunque ha rivendicata la umanità, e merita le benedizioni degli uomini: Piaccia al Cielo, che gli altri Sovrani facciano altrettanto per venerarli come benefattori del

(1) Anni ſono in Firenze fu per pubblica autorità ordinato, che non ſi poteſſe carcerare alcun Debitore, ſe il ſuo debito non arriva alla ſomma di Scudi due, quando in addietro ſi poteva carcerare per qualunque piccola ſomma. Fu queſto un primo paſſo fatto in favore della umanità.

del Genere umano. Tutti i Principi, che risseggono in questo secolo sopra i Troni europei si possono considerare, come tanti Padri, che riguardano i sudditi, come figli, perchè ai talenti, che assicurano gli Stati, aggiungono le virtù, che guadagnano i cuori. Hanno riformati alcuni, ed altri pensano a riformare gli abusi, che nuocono all' ordine generale (1); ed è stata tolta in parte quell' antica barbarie, che era nelle Nazioni, e se le regole di proporzione sono adattabili agli atti umani, non dovrebbe passare molto tempo per vederla affatto sbandita. Un residuo di barbarie è certamente la Carcere dei Debitori, sicchè ancor questa dovrebbe esser com-

(1) La proibizione del passaggio dei beni nelle mani morte; ed il libero commercio dei grani introdotto in alcuni Governi sono sicuri riscontri d' intendere gl' interessi dei Popoli, e fanno l' elogio dei Principi, che si son mossi a fare tali provvidenze. Stabilimenti i più degni dell' attenzione di un Ministro illuminato, e delle vedute di un Monarca benefico.

compresa nella riforma, e tantopiù, perchè tocca la Umanità. Mi giova così sperare per non credere perduto questo mio tenue lavoro, che qualunque egli sia, è un resultato della mia sensibilità verso i miei simili.

Io prevedo, che qualcheduno mi maledirà, e mi screditerà, come un fanatico distruttore della fede pubblica nel difendere la Causa dei Debitori; ma io domanderò a costui, se la fede pubblica sussista senza la giustizia, e senza la Umanità? se crede di sì, io gli dirò, che per lui non è buono lo Stato della Civile Società, e che vada perciò fra selvaggi delle Isole Mariane, ove regna una totale scambievole diffidenza, perchè non hanno idea nè della giustizia, nè della umanità: se poi crede di nò, quello, che ho già detto, mi giustifica abbastanza. La fede pubblica ne toccherebbe se io dicessi, che i Debitori non possano essere astretti a sodisfare i loro Creditori, ma guardimi il Cielo, che io pronunziassi una simil bestemmia. I Debitori sieno pure esecutati nei loro Beni, questi si

vendano, o si assegnino in pagamento ai loro Creditori se sono mobili ad esclusione dei necessarj: se poi sono immobili e Beni di suolo, che o per la estensione, o per la fertilità del Terreno somministrino al possessore più del necessario sostentamento, questo di più si dia al Creditore.

Nei Beni Fidecommessi ec. si osserva così: o perchè non devesi osservare l' istesso negli altri Beni, quando sono tutti egualmente sotto la pubblica vigilanza, e custodia? Io convengo, che mediante l'approvazione della pubblica autorità, questi sieno inalienabili, e non distraibili per le obbligazioni del possessore, per prevenire il danno dei chiamati, e che quelli si possano alienare, e distrarre: ma non convengo, che dagli uni si debbano detrarre gli alimenti ad esclusione degli altri, quando tanto i primi, che i secondi non sono, che porzioni del Territorio pubblico occupate preventivamente dai particolari, o assegnate loro nello stabilimento delle Civili Società per il necessario sostentamento, a cui ognuno ha il diritto

to dalla natura. A questo diritto nessuno può rinunziare, perchè una tal renunzia porterebbe la distruzione di se stesso, quando la volontà di ciascuno è diretta alla propria conservazione. Ma in questo caso il Creditore non potrà rimaner sodisfatto, che interposte più dilazioni. Così è certamente: Io dico per altro che si rende migliore la condizione del Creditore nel tener vivo il suo Debitore con dargli il puro necessario sostentamento, che nel sacrificarlo alla di lui avarizia. Nel primo caso può accadere l'aumento del Patrimonio dell'Oberato, o per mezzo di qualche eredità, o per qualche sua industria personale, laddove nel secondo tutto è perduto, e lo Stato intanto ne risente il carico. Il Capitolo ODOARDO è giusto, perchè vuole, che detratto il necessario per il Debitore, l'avanzo sia del Creditore, e si potrebbe considerare, come un pezzo di Giurisprudenza attinta dalla Filosofia, se non vi avesse parte la dignità, la quale non devesi riguardare nei diritti di natura, perchè questi ap-

partengono a tutti ugualmente. Quei Giureconſulti, che dal Clerico lo hanno eſteſo ad alcuni congiunti di ſangue, e ad alcune altre perſone, non ſono rimontati ai principj delle coſe, ed hanno ancor eſſi riguardata più la qualità delle perſone, che i diritti anneſſi alle medeſime. Il privilegiare alcuni del neceſſario ad eſcluſione degli altri, che vi hanno un gius coequale ſi oppone alla giuſtizia, ed alla umanità: alla giuſtizia, perchè eſtendendoſi la proprietà di ciaſcuno individuo dentro i confini del neceſſario biſogno, viene a lederſi queſto diritto: alla Umanità, perchè ſi ſoſtituiſce alla pietà, che ſtringe il nodo ſociale la crudeltà che lo ſcioglie.

Venga adeſſo qualche difenſore della Cauſa dei Creditori, e mi opponga, che tolta la Carcere, o la Eſecuzione perſonale del Debitore; e dato al Debitore il neceſſario ſoſtentamento, non ſi troverà chi voglia far Crediti, ed intanto il biſognoſo non potrà ſovvenire ai ſuoi biſogni. Un Apologiſta di tal fatta è poco eſperto della natura

dell'

dell' uomo, ed è un negligente osservatore dei fatti: poichè la natura dell' uomo è tale, che non ha limiti nei suoi desiderj, e fra questi il massimo è quello di aumentare il suo superfluo; ed i Crediti sono un mezzo per l' incremento, mezzo qualche volta fallace, ma il più delle volte reale, e tanto basta per allontanarne il sospetto del decremento. I fatti convalidano quel che io dico; una Nazione è composta di alcuni ceti di persone, che godono il privilegio della deduzione del necessario, e sono esenti dalla Carcere: forse tali specie di Gente non trovano da far debiti? si vedono più degli altri Oberati. Subitochè gli uomini si legarono fra loro, ne nacque una quantità di rapporti che non avevano; ma tali rapporti erano necessarj, perchè derivanti dalla natura della Società, che ha posto l' uomo in tali circostanze da aver bisogno dell' altro uomo. Dunque gli uomini come esseri ragionevoli sono costretti o più, o meno a far uso delle virtù sociali per il proprio particolare interesse. Il reintegrare pertanto l' uomo al diritto naturale del suo neces-

sario sostentamento, ed il restituirlo a quel resto di libertà preservatasi nella unione sociale, non è un atto di dispotismo, ma un atto, che conviene alla giustizia, ed alla umanità.

Si rifletta ancora, che l'attual sistema contro i Debitori non fa, che fomentare gli odj, e le nemicizie fra le famiglie dei Debitori, e dei Creditori, perchè le reflettute vessazioni non possono non produrre questo funesto effetto. Eppure le premure dei Savj sono dirette presentemente a rendere più perfetta la politica, e la morale; ma non si potrà ottenere l'intento, se non si diminuiscano le cause degli odj, e delle nemicizie fra gl' individui, perchè allora diverrà più solida, e consistente l'unione, ed i costumi più dolci, e pacifici. Togliete ai Creditori la facoltà della esecuzione personale contro i Debitori, rendete salvo il puro necessario ai Debitori, e ne verrà certamente un bene allo Stato; poichè diminuendosi le cause degli odj, e delle nemicizie, ne nascerà la pietà, che a principio forzata si dilaterà libera nel

pro-

progresso stante la revoluzione delle cose umane, ed il continuo giro dei fausti, e degl' infausti avvenimenti.

Pochissime sono state per disgrazia del Genere umano quelle Leggi positive, che abbiano avuto in mira l' interesse pubblico, o il vantaggio del maggior numero, perchè o apprese nei secoli d' ignoranza, o fatte nei tempi di Anarchia, ove non potevasi intendere il diritto politico. Tali erano i tempi, nei quali ebbero vita gli Statuti locali, che si possono assomigliare agli Editti del Pretore perchè correggono, suppliscono, o confermano il gius civile dei Romani. Questi Statuti non sono, che un Mosaico di Leggi barbariche, e romane. Gli stabilimenti dei Popoli del Nord nelle nostre contrade dovettero variare la nostra maniera di esistere, ed influirono sopra gli usi, ed i costumi in forma, che la più sicura riprova del carattere di un Popolo è l' esame della sua particolare legislazione: Questa è un Quadro, ove sono dipinte a chiaroscuro le inclinazioni dei Popoli, ed il genio del Legislatore. Si

hanno al nostro proposito due diverse disposizioni statutarie intorno alle adizioni delle Eredità. L'una vuole l'accettazione libera dell'Eredità, o la repudia, o l'astensione; l'altra ammette l'adizione dell'Eredità beneficiata: la prima è a vantaggio dei Creditori, ed in danno dell'Erede dell'Oberato; la seconda rende salvo l'interesse degl' uni, e dell'altro, sicchè l'una ingiusta, ed iniqua, l'altra giusta, ed equa. E se è lecito congetturare sopra la diversità di questi due Statuti, io ardirei dire, che dagli Statuti esclusivi dell'Eredità benefiziata si potesse dedurre la finezza, l'astuzia, e la tendenza alla frode del Popolo per cui furono fatti; e se furono estesi ad altri Popoli per ragione di conquista, o dedizione, non può dirsi, che i Popoli soggiogati, o arresi sieno del medesimo carattere del Popolo vincitore; ma bensì, che il vincitore abbia giudicato i vinti secondo il cuor suo, e che perciò credesse necessario, che si estendessero anco a loro tali Statuti; mentre è costante l'osservazione, che l'accento del Paese si con-

conserva non tanto nel linguaggio, che nel cuore. E' bensì vero, che questi medesimi Statuti accordando ai pupilli, ai minori, alle vedove ec. il benefizio dell' Inventario non so comprendere, come non si possa accordare indistintamente a tutti. Forse perchè tali persone sieno incapaci di dolo? Ma se esse sono incapaci, sono per altro capaci i loro Tutori, Curatori, ed Amministratori, quali per lo più sono i loro beneaffetti, o parenti. Eppure con certe cautele viene in effetto riparato, o si presume, che sia riparato a tali sospetti: o perchè colle medesime cautele non vi si può riparare in tutti i casi? ah che certi Statuti furono ordinati quando la Scienza del Governo non era nata! Lo spirito occupato nel dettaglio era incapace a vedere in grande gli oggetti, e per prevenire un male si voleva distruggere l' individuo, simile a quel Medico, che vedendo minacciato un braccio, od una gamba da una infiammazione invece di apportarvi un salutevole rimedio, proponesse di tagliare il braccio, o la gamba. Noi siamo

suo-

[illegible]ri di questo caso; ma per disgrazia [illegible]rte disposizioni sussistono anche presentemente. Eppure siamo in un secolo ove il numero dei Progettisti è eccessivo;. si propongono dei piani per dare una nuova forma al sistema politico, ed economico, si vogliono da pertutto riforme forse in peggio, che in meglio, ma non si trova alcuno di questi progettisti, che pensi alla umanità; poichè per l'ordinario il primo loro oggetto è di conformare l'interesse generale al loro proprio particolare interesse. Possono i Filosofi alzar la voce in di lei difesa, ma è sorte se qualche volta sono sentiti, perchè a chi svela l'errore adombrato coi colori di verità non si permette un diretto accesso al trono di chi ci governa. La nascita, e le ricchezze non dieno diritto ad alcuno sopra degli altri, ma le virtù, ed i lumi distinguano gli uomini, ed allora vedremo le Leggi formate a vantaggio del più gran numero. Quelle Leggi, che favoriscono il Creditore sono a vantaggio di pochi, ed in danno di molti, e fra queste si pos-

poſſono annoverare quelle diſpoſizioni Statutarie, che tolgono l'adizione della Eredità beneficiata. In dieci Eredità che ſi deferiſcano, poſſono rimanere rovinate quaranta perſone, componendo ogni Famiglia di quattro teſte, e ſupponendo mancati quattro capi di Famiglia. In un anno ſecondo le oſſervazioni fatte ſulle Tabelle necrologiche (preſcindendo dagli anni di epidemie) il numero dei morti è al numero dei vivi, come 1. a 33., cioè, che fra trentatre vivi vi è un morto; in conſeguenza di che ſi vede quante Eredità ſi deferiſcano in un anno in una groſſa popolazione, giacchè dalla moltiplicazione del numero dei morti per 33. ne reſulta quanta ſia appreſſo a poco la Popolazione di un Paeſe. Vuole la Giuſtizia, che niuno faccia profitti in altrui danno, ma è altresì ingiuſtizia, che chi non può godere dei vantaggi di una Eredità, debba riſentirne tutti i pregiudizj. Tale è appunto lo ſtato di colui, che per ragione di Statuto è coſtretto ad accettare liberamente la Eredità. E' vero, che è in

ſua

sua facoltà l'astenersi dalla medesima, o il repudiarla, ma siccome l'astensione, o la repudia fa l'effetto della liberazione degl'incomodi, è troppo dura cosa il privare dei comodi, se ve ne sieno, l'astensore, o il repudiante. Ma se vi è un mezzo, che provvede agl'interessi di tutti, quale è l'inventario, deve essere proscritta da ogni Governo ben regolato, ogni Legge esclusiva di questo benefizio, perchè contraria alla giustizia, ed alla umanità.

Ora mi resta da implorare la Giustizia, e la Clemenza dei Principi, che ci governano, e me fortunato, se i clamori della Umanità arrivano al Trono, poichè affidato nella tenerezza dei nostri Padri comuni, ne vedrei nascere una felice rivoluzione nel Sistema legislativo per bene di noi, e della nostrá posterità.

Non si può dare documento più interessante in aggiunta di questo discorso che il seguente Editto del R. Gran-Duca di Toscana che ne ha adottato le massime, e perciò è parso bene il premetterlo alle aggiunte dell'Autore. Nota dell'Editore.

EDITTO.

PIETRO LEOPOLDO &c. &c. &c.

COnſiderando Noi che la Carcerazione dei Debitori meramente civili, e ſol per la miſera lor condizione reſi inſolventi, non oſtante i temperamenti preſcritti col Noſtro Motuproprio del dì 12. Novembre 1777., non reſta di eſſere un rimedio ripugnante all'umanità, non mai pari all'oggetto per cui ſuol praticarſi, e ſpeſſo ancora dannoſo non meno ai Debitori, ed alle loro povere famiglie, che ai Creditori medeſimi, e volendo dall'altra parte mantenere nel ſuo giuſto rigore l'uſo di tutti quei mezzi, i quali poſſon contribuire a difendere dalle fraudi la buona fede, e quindi a ſtabilire ſempre più ed aumentare nei Noſtri Stati il Commercio, Comandiamo, ed Ordiniamo.

I. Che per i debiti di qualunque ſom-

somma, i quali mediante le varie indigenze, a cui universalmente son soggetti ancor gli onesti uomini, occorrerà in avvenire che si contraggano, quantunque sperimentata, e riuscita inutile l'esecuzione reale, non abbia luogo la personale, e perciò proibiamo a ciascun Giudice, e Tribunale del Granducato, loro Ufiziali, e Ministri il ricevere alcuna istanza che venisse fatta dai Creditori per la detta esecuzion personale, sotto pena della nullità dell'atto, con tutti i pregiudizj consecutivi ad una nulla, ed indebita carcerazione, nei quali incorrerà non solo il creditore che ne avrà fatto istanza, ma ancora il Giudice, Ufiziale, o Ministro che l'avrà ordinata a comodo, e ad elezione del Debitore che sarà stato carcerato.

II. La renunzia del Debitore ad un tal benefizio, ancorchè con giuramento, e tanto nell'atto di contrarre il debito, quanto in ogni altro tempo, si avrà parimente per nulla, e di niun valore, nè potrà perciò impedire in veruna

runa forma l'effetto del predetto beneficio dichiarato di sopra.

III. Goderanno dello stesso benefizio i Mallevadori, Correi, Espromissori, e tutti gli altri che per qualunque patto, o convenzione, o per ragion di uffizio fossero, o si pretendessero obbligati alla soddisfazione del debito principalmente da essi non contratto.

IV. All'effetto di aversi per compresi i detti Mallevadori, e altri obbligati a pagare gli altrui debiti nella disposizione della presente Legge, colla quale non intendiamo d'innovar cosa alcuna rispetto ai debiti legittimamente creati avanti la pubblicazione della medesima, non si attenderà la primitiva origine del debito, ma bensì il tempo in cui sia nata l'obbligazione di simili Debitori accessorj, o sussidiarj.

V. Lo stesso vogliamo che si osservi se alcuno come successore del Debitore per qualunque titolo, o causa sarà tenuto a sodisfare il debito da se non contratto, o pure trattandosi del Debitore medesimo se il debito sarà novato

vato ; dovendosi parimente in questi casi aver riguardo non alla originaria creazione del debito ; ma al dì in cui resterà obbligato il successore, o il debito sarà stato novato.

VI. I debiti che si troveranno contratti nel giorno nel quale questa nostra Legge sarà pubblicata, non vogliamo che sieno soggetti a disputarsi se l'atto costitutivo del debito sia stato anteriore o posteriore all'atto della pubblicazione ma tutti si avranno come creati posteriormente, se in continenti, e con prove che non ammettano alcuna indagine, non si mostreranno anteriori.

VII. Imponghiamo la pena della perdita del credito a chiunque per eluder la Legge procurasse di ricevere dai Debitori le loro obbligazioni con antidata, nè scuserà da una tal pena l'avervi liberamente consentito il medesimo Debitore.

VIII. Dalla abolizione dell'esecuzione personale, e dal benefizio che quindi ci è piaciuto di accordare ai poveri Debitori, eccettuiamo tutti i De-

Debiti contratti per causa di Mercatura, e nominatamente quei che dipendono da lettere di Cambio, Accomandite e Fondi posti in qualunque negozio o traffico tanto per un frutto certo e determinato, quanto per stare all' utile o scapito, da Fidi di Merci o Robe di ogni genere a chi ne faccia negozio, Assicurazioni, Cambi marittimi, Noleggi, Polizze di Carico, Consegne fatte a qualunque Vettore tanto di terra che di mare, e generalmente da ogni contrattazione, e obbligazione tra Mercante, e Mercante; dichiarando che non s' intendano compresi nella presente eccettuazione i Crediti procedenti da scritte di Cambio, e contratti con chi non è Mercante, non ostante le formule colle quali son concepite tali scritte, e le espressioni che vi si contengono.

IX. Eccettuiamo ancora dal predetto benefizio, tralle Persone dei Debitori i Mallevadori ai debiti dichiarati di sopra, i forestieri che non hanno casa aperta, ed abitato familiarmente nei Nostri Stati per lo spazio di cin-

que anni continuati, gli Amministratori di Beni, o Effetti di altri che saranno rimasti Debitori in conto della loro amministrazione, e conseguentemente gli Esattori, e Risquotitori di Danari o assegnamenti altrui, che non avranno corrisposto coll'esatto, o riscosso, i Confessionarj dei Pegni, e Sequestrarj, che dopo le giuridiche intimazioni trattengono di rimettere il pegno, o la roba sequestrata, ed i Promissorj alle Carcerazioni dove queste a forma dei presenti Nostri Ordini avranno luogo.

X. Non sarà pertanto impedito al Creditore in tutti i predetti casi, e debiti eccettuati il valersi contro il suo Debitore dell'esecuzion personale anche per la via civile, nè ai Giudici, o Tribunali l'accordare l'arresto, e la carcerazione di un tale Debitore, tutte le volte che a termini di ragione ne sarà fatta l'istanza ed ancorchè non sia preceduta alcuna escussione sopra i Beni.

XI. Resteranno parimente nella loro piena osservanza tutte le Leggi, e Statuti che trattano dei falliti, e dei

Sin-

Sindacati ai quali son soggetti i Mercanti, e Artefici, di qualunque genere, come ancora le Leggi, Statuti, e usi relativi ai Debiti provenienti da obbligazioni che nascono da delitto, o quasi delitto, ed a tutti quegli per i quali a forma degli Ordini veglianti avrà luogo l'azion criminale, volendo che in tutti i predetti casi non sia fatta alcuna innovazione.

XII. Ma perchè i Creditori sotto specie di esser rimasti defraudati dai lor Debitori con dolo o colpa deducibile in giudizio criminale, non si abusino del patrocinio delle Leggi col fine di ottenere indirettamente quello che altrimenti sarebbe loro impedito, e per dichiarazione ancora del §. XVII. dell' Editto del dì 15. Marzo, e del Motuproprio del dì 9. Luglio del corrente anno 1782., Vogliamo.

XIII. Che fermistanti gli ordini già inculcati a tutti i Giusdicenti Criminali circa la Cattura, e Carcerazione dei Delinquenti coll' Istruzione del dì 8. Novembre 1781., se alcun Debitore sarà per ragion del suo debito que-

relato di Stellionato, o di Truffa, o per qualunque altro titolo simile, non possa procedersi non solo al di lui arresto, e molto meno a ritenerlo in Carcere, ma neppure a farlo accompagnare a Corte, ancorchè citato non comparisse tutte le volte che l'importar del debito, o del danno non passerà le lire settanta. Negli altri casi poi, qualora non sarà stato luogo a trasmettere contro il Debitor querelato la speciale Inquisizione, il Creditore ad istanza del quale sarà stato proceduto, o che avrà aderito alla querela, dovrà rifare al Debitore che sarà stato catturato, o ritenuto in carcere ogni danno, e spesa che per la Cattura o Carcerazione avrà patito, salvo nondimeno al Giudice l'arbitrio di esimere il detto Creditore da una tal condanna quando per le circostanze del caso così credesse di ragione.

Deroghiamo a qualunque Legge, Ordine, Statuto, uso, o Consuetudine contraria a questa Nostra Costituzione la quale Comandiamo che sia inviolabilmente osservata in ogni Tribuna-

le,

le, e Luogo dei noſtri Stati, ancorchè foſſe tale che conveniſſe farne ſpeciale, ed individua menzione. Dato li ventiſei Ottobre Mille ſettecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO.

A G G I U N T A

Dell' Autore.

IO ho trattata fin quì la Causa dei Debitori, ed ora vengo a trattare la Causa dei Creditori senza contradire a quello, che ho detto, perchè il mio disegno è di concordare gli interessi degli uni cogli interessi degli altri.

Il gran male dei Creditori è nella legislazione, e sono molte le cause che lo producono, che generalizzandole possono ridursi a due sommi capi.

I. Le fantastiche idee degli uomini autorizzate dalla Autorità pubblica.

II. La restrizione del Commercio degli stabili voluta dai Governi.

Una delle idee fantastiche che sia la più fatale, ed all'individuo, ed allo Stato, è certamente quella di aver pensato che certe Arti, e Mestieri discon-

ven-

vengano all'uomo educato nell' agio, e di avere adottata per vera, e reale la diſtinzione delle Arti in liberali, e meccaniche. Una diſtinzione di tal fatta ha moltiplicati i biſogni della vita ſociale, ed ha diminuiti i mezzi per ſodisfargli; e chi con un meſtiero potrebbe avere il ſuo neceſſario ſoſtentamento ſi aſtiene dall' eſercitarlo per non interrompere la lunga ſerie dei ſuoi Aſcendenti che ſi dicono Nobili, elegge il partito di vivere ozioſo piuttoſtochè fare un arte o meſtiero che ſi chiama meccanico.

Un' illuſtre Autore Franceſe che ha tradotto queſto mio diſcorſo nel ſuo linguaggio dice, che pare troppo azzardata la propoſizione da me fatta che ciaſcheduno ha diritto alla ſua ſuſſiſtenza, perchè tal propoſizione potrebbe offendere i diritti di proprietà negli altri Cittadini.

Ma io nell'enunciarmi ſul diritto di ſuſſiſtenza neceſſario non ho avuto mai in animo di ledere la proprietà degli altri, perchè così proteggerei le invaſioni e gli ſpogli, e metterei gli

Uomini nello stato di guerra; ma ho inteso di difendere la proprietà di ciascheduno contro le molestie dei Creditori ai quali costretti alla esecuzione reale contro i loro Debitori fosse permesso di procedere contro i Beni dei loro Debitori salva la loro necessaria sussistenza perchè chi ha causa da chi ha fatte le spese per la cultura delle Terre o ha rimborsato chi le ha anticipate ha accresciute le ricchezze dello Stato, e merita dallo Stato medesimo una ricompensa, e questa consiste nel lasciargli intatto il frutto di dette spese chiamate dagli Economisti spese di primo stabilimento; e perciò su queste ha il diritto alla sua necessaria sussistenza, ed un coeguale diritto lo ha chi ha impiegate le sue braccia per tal lavoro, ed in questo senso ho avanzata la mia proposizione. Io ho detto che tre classi di Uomini compongono ogni Società Civile. Se io sono nella classe dei Proprietarj, le spese dei miei maggiori anticipate per la cultura delle Terre, mi danno un diritto alla mia necessaria sussistenza. Se sono nella clas-

se

se dei Produttori è simile questo diritto; e se sono finalmente nella classe sterile, avendo io somministrato all' una, e all' altra classe il mio lavoro, la mia opera, la mia industria, ho il diritto di domandare all' una, ed all' altra la distribuzione delle materie prodotte; e riprodotte proporzionale al mio necessario sostentamento, al tempo perduto in tal lavoro, ed ella fatica maggiore, o minore impiegata nella esecuzione del medesimo: ed ecco come ognuno può avere questa pretensione, ed in fatti, dissi, che nei Beni Fidecommessi, e particolarmente ascendentali si permetteva dalle Leggi ai Creditori l'azione contro i frutti di tali Beni, dedotti gli alimenti al Possessore e sua Famiglia. Ora se la disposizione di ragione autorizza tal deduzione nei Beni Fidecommessi, perchè non deve autorizzarla sopra gli altri Beni, quando tutti si acquistano nella medesima maniera, ed il diritto alla necessaria sussistenza ha per base o l'anticipazione delle spese o il rimborso di esse per la cultura delle Terre che per
causa

causa di dette sono messe in valore, o la fatica propria, e lavoro di chi le possiede. E' da riflettersi ancora, che le leggi accordano ad alcune persone, e particolarmente a quelle che sono fra loro in certo grado di parentela, come per esempio, se il padre deve al figlio, o il figlio al padre, lo zio al nipote, o il nipote allo zio, il fratello al fratello ec. accordano, dissi, la deduzione del necessario sostentamento, non siamo noi tutti fratelli della famiglia universale? il Vangelo ce lo comanda, ed i Governatori dei popoli ce lo insegnano, e ce lo insinuano colla introduzione della tolleranza civile. Riconosciamoci dunque tutti come fratelli, ed allora non ci parrà dura tale deduzione; si parifichino tutti i Beni, e si tolgano tutti i vincoli sopra i medesimi a riserva di quelli che accorda la Natura.

Così ne verrà, che essendo i Beni Fidecommessi suscettibili di ipoteche, il Creditore avrà per sua sicurezza una maggior quantità di Beni obbligati; e siccome ciò è stato fatto nè

Li-

Livelli, perchè non farlo nè Fidecommessi! quando in addietro tanto gli uni, che gli altri Beni si ammortizzavano. L' Ammortizzazione dei primi è stata saviamente tolta, vi manca ora il togliere l' Ammortizzazione dei secondi con renderli suscettibili d' ipoteca come i Beni liberi, ed in vece della portata dei Fidecommessi sarà più utile il surrogare a questa un registro pubblico dell' ipoteche che si fanno dal Possessore per regolamento di chi impresta il denaro, e perchè il debitore diventi economo, se è possibile, nell' amministrazione dei suoi Beni almeno per rossore.

Da questa descrizione d' ipoteche vorrei che il Creditore ne desumesse la sua anteriorità, e non prima per togliere di mezzo tutte le dispute che si fanno, e si possono fare sul sospetto dell' antidata; e per evitare le continue controversie di spoglio per ragione di Credito, vorrei che le ipoteche benchè descritte si prescrivessero dentro un determinato corso di tempo, passato il quale cessasse la ipoteca, e che per

pre-

prefcriverla ferviffe il laffo del tempo folamente, fenza entrare fe vi concorra la mala, e buona fede, e fenza che poteffe farfi alcuna deduzione perchè chi per ragione di età non può amminiftrare i fuoi Beni, le Leggi lo provvedono di un Tutore, o Curatore a carico di cui deve effere l'attendere che tal prefcrizione non abbia luogo contro il fuo Pupillo; ed ecco che terminerebbero le Liti di evizioni, che follevano, e fconcertano molte Famiglie negli Stati, lo chè è fatale alla Nazione.

Nel noftro Paefe in cui abbiamo avuta la forte di avere un Sovrano benefico che ha accordata la libertà del Commercio, ed ha reftituito ai fuoi fudditi i facrofanti diritti di proprietà, certi legami difconvengono, mentre non fono altro che tante reftrizioni del Commercio.

Ne mi fi dica che fi accorda alcune volte la fvincolazione per Debiti, polchè ciò dipende dalla grazia del Principe: ma per ridurre quefta grazia all'efecuzione non bifogna forfe fare un

un Giudizio che costa una trentina, o quarantina di scudi almeno.

Nei Beni Livellari è stato riparato a questo inconveniente con farli suscettibili d' ipoteche onde si può fare l' istesso anche negli altri Beni vincolati. Al più si potrebbe riservare ai successori immediati viventi il diritto della successione, senza obbligo della restituzione.

Ne succederebbe così due gran beni allo Stato: il primo sarebbe quello di assicurare la proprietà, ed i possessi, perchè quante liti succedono per causa di Fidecommessi antichi nelle quali in capo di un secolo, o di mezzo secolo uno della Linea pretende di spogliare i possessori che non sapevano nè erano obbligati a sapere che un loro Autore avesse fatto un antico Testamento, che vincolasse i suoi Beni a Fidecommesso: ed il secondo sarebbe l' altro di diminuire le fraudi, e gl' inganni nelle contrattazioni. Potrei allegare moltissimi esempi di molestie simili, ma è superfluo istruire colui che istruisce la giornaliera esperien-

...za. Di quì è che i Fidecommessi ...nno del male e niente di bene allo Stat...

E' un pregiudizio poi il pensare che con i Fidecommessi si sostenga il lustro di alcune Famiglie, perchè il lustro viene non da aver Beni sogget-ti al vincolo del Fidecommesso, ma bensì dall' economia del Possessore che vegli alla sua condotta, perchè altrimenti il successore in detti Beni si trova molte volte a soffrire le conseguenze degli errori commessi dal suo Antecessore, ed a domandare lo scorporo per i suoi alimenti : ed ecco spento quel lustro sì magnificato, e che non serve ad altro che ad imporre agli uomini per più facilmente ingannarli ; ed in fatti quel lusso di ostentazione che si fa da certe persone non fa altro che eccitare nella moltitudine le idee di opulenza in chi fa pompa di questo lusso ed in tanto costui che ostenta questo lusso profittando della credulità di questa falsa opulenza non fa altro che aggravarsi di debiti senza freno, perchè fa che i

Beni

Beni che egli ha non ſono ſuſcettibili, d' ipoteca, e che devono detrarſi prima di ogni altra coſa gli alimenti per lui.

La ſuſſiſtenza attuale dei Fidecommeſſi, e Primogeniture è diametralmente oppoſta al ſiſtema di libertà perchè i vincoli ſopra i Beni ſono un arreſto alla libertà del commercio, ed un incaglio al pronto circolo del denaro. Io mi attacco ai Fidecommeſſi ſolamente perchè lo credo il principale oſtacolo della libertà : altrimenti vi aggiungerei la ſuſſiſtenza delle Tariffe, che ancor queſte non fanno che ledere la proprietà perſonale, perchè chi è quel terzo che poſſa tariffare i parti dei miei talenti.

Ma mi ſi dirà che la Legge dei Fidecommeſſi del 1747. ha riſtretto il numero delle perſone che poſſono farlo, ed ha riſtretta la loro durazione. Il credere l' uno, e l' altro è una illuſione, perchè la Legge che ha riſtretto e riſervato al ceto dei Nobili ſolamente il fidecommettere non ha fatto altro che autorizzare il pregiu-

dizio

dizio che i Fidecommessi sieno di lustro alle Famiglie, e la durata è ristretta in apparenza, ma in sostanza è prorogabile, mentre considerando il Fidecommesso dividuo come se fosse materialmente diviso in tante quote, quanti sono i possessori, di maniera che se questi sono per esempio quattro Teste la prima quota per renderla libera bisogna che passi per quattro Teste, e così le altre: ma l'ultimo che rimane superstite avendo facoltà di fare Fidecommesso, ecco che lo rinnova, e resta ampliata la restrizione, e può essere con aumento di Beni, ed in tanto si aumenta l'ammortizzazione dei Beni in pregiudizio della Nazione che in vece di vincoli vuole libertà. La Legge sopraddetta può produrre, e vero, la restrizione rispetto alla durata delle Primogeniture, ma oh quanto sono ingiuste, e crudeli! esse sono accompagnate da due mali, che uno fisico, l'altro morale. Il fisico stà nello impoverire tutti gli altri nati per arricchirne un solo, che abbia la sorte di nascere il primo. Il

mora-

morale ſta nell' odio fraterno, e nell' affetto diſeguale del padre verſo i figliuoli, perchè come può ſtare che gli altri fratelli vedano di buon occhio un fratello, che è ricco a ſpeſe loro? e come poſſono benedire un Padre che è ſtato verſo loro crudele e diſumano? Se dunque ſi devono abolire i Fidecommeſſi, molto piu ſi dovranno abolire le Primogeniture.

E' da avvertirſi ancora, che tanto per i Fidecommeſſi, che per le Primogeniture la Nazione ſcapita nelle ſue ricchezze, perchè il Poſſeſſore attenderà alla cultura del ſuo terreno libero, e ſarà negligente nella cultura del vincolato, mentre eſſendo tenuti alla reſtituzione la natura dell' uomo è tale, che preferiſce la cultura di quel ſuolo, di cui può diſporne a ſuo talento, alla cuſtodia dell' altro, che deve reſtituire o a chi non conoſce, o a chi è forſe ſuo nemico. Ognuno eſamini la ſua coſcienza, poi dica ſe è vera queſta maſſima. Ma la non cultura, o negletta cultura di queſto ſuolo vincolato non è una perdita di utile alla Nazione? perchè eſſendo la ri-

riproduzione proporzionale alla cultura, una minore cultura di quello richiedono le tare suddette darà una minore riproduzione, e l' interesse dello Stato è di avere il massimo possibile di riproduzione, ed avendone per negligenza del possessore il minimo, viene ad essere tanto di perdita nella Nazione.

Se i beni si liberino da vincoli di Fidecommesso, e da qualunque altro vincolo, si vedrà risorgere la cultura delle terre, aumenteranno le ricchezze nazionali, ed il Creditore averà luogo di sperare nella sua sodisfazione; ed ecco bilanciati gl' interessi dello Stato con quelli di tutti gl' individui che lo compongono.

Il sistema di libertà è una catena, i di cui anelli sono talmente connessi, che il primo deve corrispondere all' ultimo, ed a tutti gl' intermedj, e chi non osserva questa connessione, guasta la catena, e resta interrotto l' esercizio delle massime della Economia politica, ed ecco il disordine sostituito all' ordine.

F I N E.